

2018

OCC N 30 Sez.B Ministero Giustizia
Comune di Carmignano (PO)

Relazione di Attestazione
Accordo del Debitore Art.9 c.2- L.3/2012

II° INTEGRAZIONE CLASSI

NARDI LUCA



TRIBUNALE DI TRIBUNALE DI PRATO

RELAZIONE DI ATTESTAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI NOMINATO

In ordine alla proposta di Accordo del Debitore formulata da

"NARDI LUCA"

Redatto ai sensi della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 – ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179

Convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221

PREMESSA

- Che il sottoscritto **DOTT. DE SANCTIS DANIELE**, Commercialista e Revisore Contabile, con Studio professionale in Prato (PO), Via A. Gaddi n.3, telefono n°0574/596400 – fax n°0574/595917, CF: DSNDNL73A06G999Q e Partita Iva: 01973730979, e-mail: daniele@studiodesanctis.it; pec: d.desanctis@odcecprato.legalmail.it, **“Gestore della Crisi n°1584 presso il Ministero della Giustizia”** provvedimento di nomina del **20/06/2018**, accettato ritualmente, Registro Affari Procedura **n°72/2018**, dell’Organismo di Composizione della Crisi denominato **“La Giustizia per i Cittadini”** (in seguito anche solo **OCC**) istituito presso il Comune di Carmignano (PO) e regolarmente iscritto al Registro al n. 30 Sez. B (Enti Locali) del 01/04/2016 presso il Ministero della Giustizia, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento richiesta dal Sig. **[REDACTED]** nato a Patti (ME) il 05/09/1984 e residente in Poggio a Caliano (PO) in Via Ardengo Soffici n°10 e CF: **[REDACTED]** che risulta qualificabile, ad oggi, come consumatore ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della citata legge.
- Che in data **12/11/2018**, il sovra indebitato ed il sottoscritto Gestore della Crisi depositavano ricorso per accordo di composizione della crisi ex art.10 L.3/2012;
- Che in data **12/11/2018** il ricorso veniva iscritto al ruolo **RG 24/2018** e nominata la **Giudice Delegata Dott.ssa Brogi Raffaella**;
- Che in data **07/01/2019** la S.V. Ill.ma richiedeva all’OCC nella persona del sottoscritto gestore della crisi:
 - a) *Quali siano i redditi complessivi del nucleo familiare;*
 - b) *Quali siano le spese concretamente sostenute dal ricorrente, anche con particolare riferimento all’abitazione destinata a residenza familiare;*
 - c) *Se l’abitazione a residenza familiare sia di proprietà della coniuge del ricorrente o di alcuno dei suoi parenti e/o affini;*
 - d) *Quale sia l’ammontare dell’indice ISEE, moltiplicato per due.*
- Che in data **06/02/2019** il sottoscritto OCC gestore della crisi depositava quanto richiesto dalla S.V. Ill.ma;

- Che in data **11/03/2019** la S.V. Ill.ma “ritenuto opportuno ottenere alcuni chiarimenti, essendo emerso che i creditori privilegiati hanno trattamenti differenziati, senza che sia operata alcuna suddivisione in classi, disponeva la comparizione all’udienza del 19/03/2019 ore 12.30;
- Che in data **19/03/2019** si teneva l’udienza avanti alla S.V. Ill.ma e la stessa “faceva presente che sussistono dubbi circa il fatto che la parte falcidiata dei debiti privilegiati debba essere degradata in chirografo” e rinviava all’udienza del **09/04/2019** per dare possibilità all’OCC di integrare la domanda in classi;
- Che il sottoscritto Gestore della Crisi ritiene pertanto di integrare la propria attestazione individuando tre classi: **A) Pagamento al 100% delle spese di procedura e IVA; B) Pagamento per crediti tributari e previdenziali e chirografari al 3,2650%.**

ALTRESI’ SI PREMETTE

L’art. 7, comma 1, prevede che il debitore in stato di sovraindebitamento possa proporre ai creditori un accordo che si basi su un piano, e che contenga una proposta di ristrutturazione del debito e connessa soddisfazione dei creditori. Il successivo comma 1-bis, ancora alla predisposizione del piano anche il secondo dei due strumenti, accessibile solo al consumatore. Il punto di partenza è quindi analogo ed i termini della proposta potenzialmente assai ampi, pur con alcuni limiti che è bene chiarire.

La proposta non può

1. *prevedere alcun tipo di falcidia o moratoria, e quindi in sostanza alcuna modifica dei termini ordinari di adempimento, per i crediti cosiddetti impignorabili, di cui all’art. 545 del codice di procedura civile, ai quali deve quindi essere assicurato il regolare e tempestivo pagamento; si tratta dei crediti alimentari, ai quali viene assegnata una speciale protezione in ragione della particolare condizione del creditore,*
2. **ignorare la gerarchia dei privilegi**, per cui non è possibile ipotizzare il pagamento di creditori chirografari se contestualmente non è proposta la soddisfazione integrale di chi beneficia di cause di prelazione, **con due eccezioni:**
 1. *la capienza cauzionale parziale del bene su cui la causa di prelazione insiste, secondo un criterio assimilabile alla previsione dell’art. 160, comma 2, Legge Fallimentare, cosicché la quota di credito privilegiato che non trovasse copertura nel valore di realizzo del bene inciso subirebbe la degradazione a chirografo,*

2. *il caso della finanza esterna, e quindi delle risorse che terzi rispetto al debitore rendessero disponibili, ed alle quali può essere assegnata la destinazione più confacente, svincolata dalle gerarchie dei privilegi.*

Anche con riferimento alla sentenza di omologa del **Tribunale di Ascoli Piceno del 04/04/2014** a firma del Giudice Dott. Raffaele Agostini, sul procedimento di sovraindebitamento RG 1060/2013 si rileva quanto segue in riferimento alle **Classi**:

- *da un lato, vi è chi, muovendo dalla natura indiscutibile concorsuale dell'accordo con i creditori e del piano del consumatore, ne deduce che il contenuto di ambedue dovrebbe essere predisposto nel rispetto del principio della parità di trattamento fra i creditori, anche se esso non è espressamente richiamato dalla legge. Di conseguenza, si dovrebbe anche ritenere che, se si opta per la suddivisione dei creditori in classi, queste debbano essere formate da crediti aventi la stessa natura giuridica e che siano espressione di interessi economici omogenei, per i quali deve ovviamente essere proposto il medesimo livello di soddisfacimento;*
- *di contro vi è chi sostiene che il silenzio della legge lasci assoluta libertà nella predisposizione del programma di composizione della crisi, cosicché – salvo quanto previsto espressamente per alcune categorie di crediti: i crediti impignorabili, tributari, assistiti da cause di prelazione - i creditori non dovrebbero essere soddisfatti secondo le regole del concorso, potendo essere contemplate condizioni differenti per ciascuno, a prescindere dall'inserimento o meno in specifiche e differenti categorie o classi.*

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra **INTEGRA** quanto espresso in sede id udienza del 19/03/2019, e precisamente:

- 1. Suddivisione in n°2 Classi;**
- 2. Utilizzo di sola finanza terza per la garanzia della bontà dell'Accordo;**
- 3. Nessuna somma faldiciata degradata in chirografo**

dichiara e attesta preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);

- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n.3 del 27 gennaio 2012, e cioè il Debitore:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
- b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) ha consegnato la proposta di ACCORDO DEL DEBITORE redatta dal Dott. Giovanni Pieri;
- d) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- e) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n. 3/2012;
- f) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;

L'art. 9, comma 2, della L. 3/2012 richiede che alla proposta di “**Accordo del Debitore**” debba essere allegata, tra le altre cose, una relazione inerente, l'attestazione sulla fattibilità del piano dell'organismo di composizione della crisi. Non essendo specificato dalla norma quali debbano essere i contenuti minimi di tale relazione e per dare completezza alla proposta di accordo con i debitori del sig. **RDUC** il sottoscritto Gestori della Crisi ha reputato opportuno fra le altre valutazioni e considerazioni svolgere la propria funzione analizzando all'interno della relazione anche i sottostanti punti:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal sovraindebitato nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa

liquidatoria.

- e) esprimere la propria attestazione finale alla proposta di accordo del sovra indebitato sig. [REDACTED]

La presente relazione, pertanto, ha la finalità di accompagnare, come documento obbligatorio per il deposito, il piano proposto dal sovra indebitato, fornendo alla **S.V. Ill.ma**, al **Tribunale** nonché ai **creditori** un giudizio indipendente, sulla scorta della documentazione acquisita direttamente dal debitore e dalle banche dati pubbliche, sulla veridicità dei dati in esso contenuti ed adottando i criteri di prudenza e cautela, il tutto ed al fine di poter consentire una valutazione sull'effettiva convenienza della proposta di accordo anche rispetto alla soluzione liquidatoria.

La proposta di accordo come formulata dal Debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 della Legge 3/2012; in particolare:

1. *elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;*
2. *elenco dei beni di proprietà del Debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;*
3. *copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;*
4. *elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento;*
5. *certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Poggio a Caiano;*

TUTTO CIO' PREMESSO

DEPOSITA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 2, della Legge 27 gennaio 2012 n. 3, la propria

RELAZIONE DI ATTESTAZIONE E FATTIBILITA' DEL PIANO

- 1) Analisi della Documentazione estratta anche dalle Banche Dati;
- 2) Analisi della Situazione Patrimoniale, Reddittuale e Spese del Sovra indebitato;
- 3) Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- 4) Supporto al Giudizio di Meritevolezza;
- 5) Verifica Finale della situazione di sovra indebitamento e proposta di accordo del debitore;
- 6) Giudizio sulla probabile alternativa liquidatoria;
- 7) Conclusioni ed Attestazione.

1. ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE ESTRATTA ANCHE DALLE BANCHE DATI

Il sottoscritto gestore della crisi ha analizzato e verificato la documentazione consegnata dal ricorrente sovra indebitato ed altresì hanno richiesto la certificazione direttamente ad enti pubblici tramite l'ausiliario dell'OCC.

In particolare, tra le altre cose, l'analisi ed il controllo è stato effettuato sulla seguente documentazione, che comunque viene allegata alla presente relazione di attestazione:

1. Estratto di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossioni;
2. Certificazione Carichi Pendenti Agenzia delle Entrate;
3. Comunicazione recupero crediti Ranieri Srl;
4. Preventivo OCC Comune di Carmignano;
5. Visura al PRA;
6. Visura storica CCIAA;
7. Visura Protesti;
8. Visura Catastale;
9. Dichiarazione dei Redditi degli ultimi tre anni;
10. Certificato di Famiglia;
11. Certificato di Residenza;
12. Tavole spese e consumi Regione Toscana.

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (ELENCO CREDITORI), REDDITUALE E SPESE DEL SOVRAINDEBITATO

ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI

ID	NOME-COGNOME/DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP	CITTA'	PROVINCIA	STATO	PEC	DOMICILIATARIO
1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	VIALE MONTEGRAPPA 304/F	59100	PRATO	PO	ITALIA	TOS.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	dp.gorizia@pce.agenziaentrate.it
2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VIA RIMINI 17	59100	PRATO	PO	ITALIA	dp.prato@pce.agenziaentrate.it	
3	RANIERI SRL	VIA SPAGUOLO 1	98039	TOARMINA	ME	ITALIA	innolva@legalmail.it	Innolva Spa - Via de Cocule 8 - 33030 Buja (UD)
4	OCC COMUNE DI CARMIGNANO	P.ZZA MATTEOTTI 1	59015	CARMIGNANO	PO	ITALIA	occ.comune.carmignano@postacert.toscana.it	
5	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI - INPS	VIALE MONTEGRAPPA 304/F	59015	PRATO	PO	ITALIA	direzione.provinciale.firenze@postacert.inps.gov.it	

STATO PASSIVO ANALITICO

ID	CREDITORE	TIPOLOGIA CREDITO	PREDEDUZIONE	PRIVILEGIATO	CHIROGRAFO	TOTALE
1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	IVA	€	- €	3.314,66 €	- € 3.314,66
2	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	IRPEF, ADD. REG. E COM.	€	- €	120.007,46 €	- € 120.007,46
3	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI - INPS	INPS	€	- €	20.756,26 €	- € 20.756,26
4	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONI IRPEF	€	- €	250,00 €	- € 250,00
5	RANIERI SRL	FORNITORE	€	- €	€	2.487,65 € 2.487,65
6	OCC COMUNE DI CARMIGNANO	ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI	€	1.485,96 €	€	- € 1.485,96
					€	148.301,99

L'esposizione debitoria, ormai datata nella sua formazione, per la quasi totalità deriva dall'attività imprenditoriale individuale cessata nell'esercizio 2010. Tali debiti inerenti pendenze tributarie, contributive e di fornitura sono tutte ascrivibile a tale attività d'impresa del sovra indebitato. La cui analiticità verrà esposta nel proseguo della presente relazione.

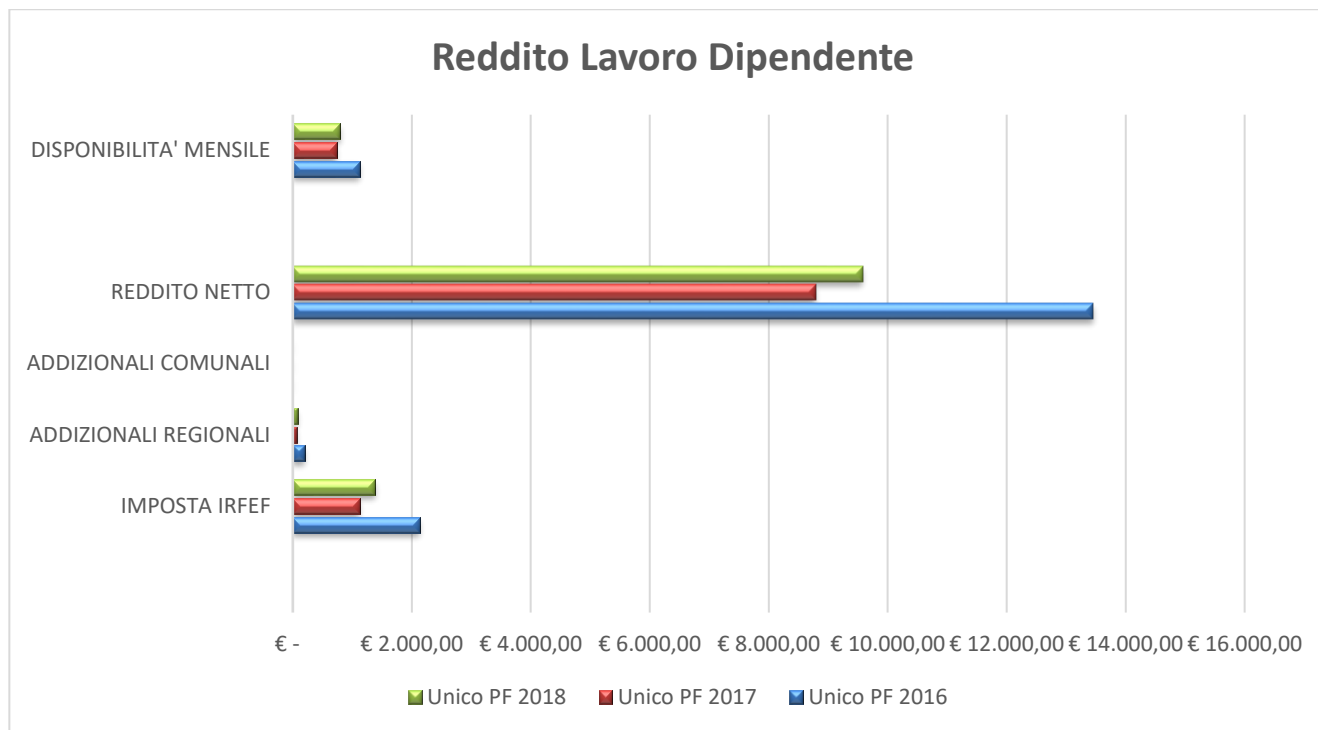
ATTIVO PATRIMONIALE

A. ATTIVO MOBILIARE		B. ATTIVO MOBILIARE		C. ATTIVO FINANZA TERZA	
<u>Descrizione Bene</u>	<u>Valore di Stima</u>	<u>Descrizione Bene</u>	<u>Valore di Stima</u>	<u>Descrizione Bene</u>	<u>Valore di Stima</u>
NESSUNO	ZERO	NESSUNO	ZERO	IMMOBILIARE	€ 9.485,96
<u>Totale Attivo Mobiliare</u>	EURO ZERO	<u>Totale Attivo Immobiliare</u>	EURO ZERO	<u>Totale Attivo Finanza Terza</u>	€ 9.485,96

L'attivo patrimoniale di individua nella sola finanza terza messa a disposizione dalla convivente sig.ra **Scattolon Eleanora** per euro 9.485,96.

ANALISI REDDITUALE

VOCI	Unico PF 2016		Unico PF 2017		Unico PF 2018
REDDITO IMPONIBILE	€	15.780,00	€	9.980,00	€ 11.031,00
IMPOSTA LORDA	€	3.661,00	€	2.295,00	€ 2.537,00
DETRAZIONI FISCALI	€	1.529,00	€	1.170,00	€ 1.156,00
IMPOSTA NETTA	€	2.132,00	€	1.125,00	€ 1.381,00
REDDITO LORDO	€	15.780,00	€	9.980,00	€ 11.031,00
IMPOSTA IRFEF	€	2.132,00	€	1.125,00	€ 1.381,00
ADDIZIONALI REGIONALI	€	194,00	€	70,00	€ 77,00
ADDIZIONALI COMUNALI	€	-	€	-	€ -
REDDITO NETTO	€	13.454,00	€	8.785,00	€ 9.573,00
DISPONIBILITA' MENSILE	€	1.121,17	€	732,08	€ 797,75



Per quanto concerne l'analisi reddituale si può rilevare che le entrate mensili nette del sovra indebitato sono oltremodo esigue ed anche presumibilmente insufficienti al sostentamento minimo vitale dello stesso.

Nel piano e proposta di accordo del debitore nel capitolo "Nucleo Familiare e spese occorrenti" si rileva che le spese medie mensili per la composizione familiare de-quo si attesta in euro 2.821,38 (Istat / Regione Toscana), importo nettamente superiore a quanto il sovra indebitato è nella condizione di produrre con il suo reddito di lavoratore dipendente e certificato dalle dichiarazioni fiscali prodotte. I creditori pertanto anche se attivassero eventualmente azioni individuali ed esecutive non potrebbero acquisire disponibilità liquide sufficienti per il rimborso di quanto a loro dovuto sia per la possibilità pignoramento dello stipendio, sia in ordine alla tempistica di rientro del debito stesso.

3. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL' ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI;

La massa debitoria ad oggi gravante sul **SOVRAINDEBITATO** proponente ammonta a complessivi **€uro 148.301,99** di cui di cui la parte più consistente risulta senz'altro dovuta nei confronti del sistema **TRIBUTARIO/PREVIDENZIALE** che da solo, con ben **€uro 144.328,38**, rappresenta il **c.a. 97%** dell'indebitamento complessivo.

Nel dettaglio si rilevano i seguenti “Stakeholders” del Sovraindebitato:

1. **Agenzia delle Entrate Riscossioni:** trattasi di una cartella esattoriale emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni di Gorizia e con n°35020140000465488000 ed inerente contributi previdenziali INPS della sede di Firenze per l'importo complessivo di **euro 20.756,26**; Trattasi di una cartella esattoriale emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni di Gorizia e con n°65014010700002008000 ed inerente imposta sul valore aggiunto, imposta regionale sulle attività produttive; irpef; addizionali regionali e comunali, il tutto comprensivo di sanzioni ed interessi per un totale di **euro 123.322,12**.
2. **Agenzia delle Entrate:** trattasi di sanzioni irpef risalenti all'esercizio 2015 e per **euro 250,00**;
3. **Ranieri Srl:** trattasi di debiti per forniture risalenti all'esercizio 2009, al netto di nota di credito e per totali **euro 2.487,65**;
4. **OCC Comune di Carmignano:** trattasi del residuo compenso per l'organismo di composizione della crisi. Compenso che è stato pattuito in euro 3.000,00 oltre iva al 22% ed euro 500,00 per istruzione spese pratica e dal quale sono stati corrisposti acconti come da preventivo di euro 1.000,00 (500,00+500,00) e di euro 1.674,04, il tutto in prededuzione; Il Residuo compenso pertanto è individuato in euro 1.218,00 + iva al 22% e così per complessivi **euro 1.485,96**; Si rileva che gli acconti all'Organismo di Composizione della Crisi sono stati effettuati dal terzo sig.ra Squilloni Eleonora ed anche il compenso dovuto dal Dott. Giovanni Pieri, estraneo al presente accordo del debitore verrà elargito direttamente dalla sig.ra Squilloni Eleonora.

L'esposizione debitoria si riferisce quasi esclusivamente all'esercizio 2008 e 2009, esercizi prossimi alla chiusura dell'impresa individuale avvenuta il 09/06/2010. Pertanto, si ritiene che da tale data il sovra indebitato non ha contratto debiti od assunto obbligazioni tali da compromettere la sua situazione finanziaria e patrimoniale.

4. SUPPORTO AL GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA;

A supporto del giudizio di meritevolezza del sig. [REDACTED] possono essere indicate le seguenti considerazioni:

- in merito alla contrazione dei debiti e le cause dell'indebitamento, come indicate nel paragrafo suesposto si evidenzia che siano dipese dalle scelte imprenditoriali derivanti dalla cessazione dell'impresa individuale nel lontano 2010;
- in merito all'atteggiamento del sig. [REDACTED] si evidenzia che lo stesso si è dimostrato estremamente disponibile nel fornire spiegazioni e tutta la documentazione richiesta ai fini della presentazione della domanda di accordo del debitore anche con l'ausilio per proprio professionista Dott. Giovanni Pieri;

Per tali motivi, qui riassunti ed ampiamente illustrati nella trattazione della relazione, il giudizio sulla meritevolezza, a parere dell'O.C.C. deve intendersi positivo in quanto lo stesso sovra indebitato dall'esercizio 2010 non ha, posto in essere atti o contratto obbligazioni che avrebbero, vista la sua esigua redditività personale, portato inevitabilmente ad un incremento della sua massa debitoria.

5. VERIFICA FINALE DELLA SITUAZIONE DA SOVRAINDEBITAMENTO E PROPOSTA DI ACCORDO DEL DEBITORE;

La proposta di piano di “**Accordo del Debitore**” è stata elaborata con l'intento di:

- a) **assicurare** ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore;
- b) dare **stabilità** e **certezza** al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare del Consumatore un dignitoso tenore di vita;
- c) **trovare** il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito futuro disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione dell'attivo disponibile, che in questa sede si individua pari a ZERO e della finanza terza messa a disposizione in caso di omologa dalla Sig.ra [REDACTED] che con la firma del piano e della proposta si impegna irrevocabilmente in caso di omologa a versare la somma di **euro 9.485,96**, si può affermare che la stessa porterebbe ad un pronto pagamento in tempi brevissimi (**30 gg. dalla sentenza di omologa**) dell'esposizione

complessiva come dopo sarà dettagliatamente illustrata. La proposta effettuata dal sovra indebitato si basa quantitativamente sul pagamento di percentuali differenziate in base all'ordine dei privilegi ed alle classi.

In particolare, la **suddivisione delle classi e la percentuale proposta**, è la seguente:

CLASSE A – (100%)

PREDEDUZIONI SPESE GIUSTIZIA

PRIVILEGIO TRIBUTARIO – IVA

CLASSE B – (3,2650%)

PRIVILEGIO TRIBUTARIO IMPOSTE DIRETTE

PRIVILEGIO TRIBUTARIO SANZIONI IRPEF

PRIVILEGIO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALI

CHIROGRAFARI

Di seguito si espone invece un prospetto ANALITICO delle somme proposte che saranno oggetto di consolidamento da parte del Debitore secondo, il dettagliato piani di rimborso e **CRONOPROGRAMMA**. Si rileva altresì che:

L'art.8 della L.3/2012 riporta:

- a. *“la proposta di accordo o piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante crediti futuri”;*
- b. *Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo e del piano del consumatore, la proposta deve essere **sottoscritta** da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.*

La “Garanzia” derivante nel caso di specie da **FINANZA TERZA** esterna e libera, non vincola al pagamento delle cause legittime di prelazione.

PROPOSTA DI ACCORDO

CLASSE	CREDITORE	TIPOLOGIA	NATURA	IMPORTO NOMINALE	% PROPOSTA	IMPORTO PROPOSTA
A	OCC COMUNE DI CARMIGNANO	ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI	PREDEDUZIONE	1.485,96	100,00% €	1.485,96
A	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	IVA	PRIVILEGIO	3.314,66	100,00% €	3.314,66
B	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	IRPEF, ADD. REG. E COM.	PRIVILEGIO	120.007,46	3,2650% €	3.918,26
B	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI - INPS	INPS	PRIVILEGIO	20.756,26	3,2650% €	677,69
B	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONI IRPEF	PRIVILEGIO	250,00	3,2650% €	8,16
B	RANIERI SRL	FORNITORE	CHIROGRAFO	2.487,65	3,2650% €	81,22

AMMISSIONE AL VOTO

CLASSE	CREDITORE	IMPORTO NOMINALE	% PROPOSTA	IMPORTO PROPOSTA	CREDITORI AMMESSI AL VOTO	% CREDITI
A	OCC COMUNE DI CARMIGNANO	€ 1.485,96	100,00%	€ 1.485,96	NON AMMESSO	
A	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	€ 3.314,66	100,00%	€ 3.314,66	NON AMMESSO	
B	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	€ 120.007,46	3,2650%	€ 3.918,26	AMMESSO	83,63%
B	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI - INPS	€ 20.756,26	3,2650%	€ 677,69	AMMESSO	14,46%
B	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 250,00	3,2650%	€ 8,16	AMMESSO	0,17%
B	RANIERI SRL	€ 2.487,65	3,2650%	€ 81,22	AMMESSO	1,73%

CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI

CRONOPROGRAMMA		30 GG Omologa	
SALDO INIZIALE DATA RIFERIMENTO		€	-
ENTRATE FINANZA TERZA GARANTITA (+)		€	9.485,96
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA		€	9.485,96
<u>PIANI DI RIPARTO PROPOSTA DI ACCORDO (-)</u>		€	9.485,96
AVANZO POTENZIALE		€	-

PIANI DI RIPARTO				CLASSE
Prededuzioni e Priv. 100% - Finanza Terza				A
OCC COMUNE DI CARMIGNANO	SPESE GIUS.	€	1.485,96	
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	IVA	€	3.314,66	
Creditori Privilegiati Falcidiati - Finanza Terza				B
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	II.DD.	€	3.918,26	
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI - INPS	INPS	€	677,69	
AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZ.	€	8,16	
RANIERI SRL	FORNITORE	€	81,22	
<u>Totale Riparto</u>		€	9.485,96	

Infine, come sopra indicato i creditori ammessi al voto, in base alla finanza terza messa a disposizione dalla Sig.ra **Squidri Eleonora**, si traducono in:

Agenzia delle Entrate Riscossioni; Agenzia delle Entrate; Ranieri Srl.

Non sono ammessi al voto l'Agenzia delle Entrate Riscossioni per il debito Iva e l'Organismo di Composizione della Crisi. Entrambi con pagamento al 100%.

Si auspica pertanto, il voto favorevole dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni in quanto i crediti ammessi al voto, pari ad oltre il **90%** e pertanto sono superiori a quanto stabilito dall'art.11 c.2 L.3/012 per il raggiungimento necessario dell'accordo.

Posteitaliane
Patrimonio BancoPosta

Emesso il:

08-11-2018

Euro (in cifre):

9.485,96

Beneficiario:

Causale:

Poste Italiane assicura che i dati personali acquisiti per l'esecuzione del servizio vengono trattati con la riservatezza prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento del servizio richiesto

Dall'Ufficio Postale di:

POGGIO A CAIANO

Euro (in lettere):

NOVEMILAQUATTROCENTOTTANTACINQUE/96

0364956547

Posteitaliane
Patrimonio BancoPosta

POGGIO A CAIANO

ABI 7601-8
CAB 05000-8

08-11-2018
data

euro

9.485,96

a vista pagate per questo VAGLIA

ESIGIBILE ENTRO IL 31-12-2020

NON TRASFERIBILE



euro

a

NOVEMILAQUATTROCENTOTTANTACINQUE/96

0364956547-07

0364956547



Poste Italiane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta

[Signature]

6. GIUDIZIO SULLA PROBABILE ALTERNATIVA LIQUIDATORIA;

Il sottoscritto Gestore della Crisi ed attestatore, per tutto quanto sopra esposto, ha rilevato che il sig. [REDACTED] non ha immobili di proprietà, che la sua redditività netta mensile da lavoratore dipendente, come da dichiarazioni dei redditi in atti al fascicolo è estremamente esigua ed atta alla sola copertura delle spese vitali e familiari e che infine l'accordo del debitore proposto nel piano, per le ragioni appena esposte, è esclusivamente derivante da "finanza terza" messa a disposizione dalla sig.ra [REDACTED]. [REDACTED] informa che l'**ALTERNATIVA LIQUIDATORIA** comporterebbe quasi certamente ad una **NULLA** distribuzione di somme a favore dei creditori.

Il sottoscritto ritiene che nel caso in cui il sovra indebitato dovesse richiedere la conversione dell'accordo proposto in una procedura ex art.14 ter L.3/2012, la finanza terza oggi indicata nel piano di accordo del debitore ed oggetto della presente relazione, dovrebbe essere mantenuta al tutto ed al fine di addivenire alla possibilità di richiesta di esdebitazione trascorsi i 4 anni come per legge dall'apertura della procedura stessa.

Pertanto, si attesta che vi è un'assicurazione o quasi certa convenienza dell'accordo del debitore rispetto all'alternativa liquidatoria ex art.14-ter e ss L.3/2012 anche in virtù della SOLA finanza terza condizionata all'omologa e messa a disposizione della Sig.ra [REDACTED]

7. CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE INTEGRATIVA

Giudizio finale in merito alla fattibilità del piano

Sulla base delle percentuali di soddisfo indicate per ciascun credito, indicato nelle apposite classi, nonché del piano di rimborso previsto è possibile ritenere la proposta di Accordo del Debitore, in termini quantitativi, qui in esame **fattibile**, ancor ch  condizionata esclusivamente alla finanza terza messa a disposizione dalla sig.ra

Sculloni Eleonora

A conclusione della presente relazione ex art. 9, 2, L. 3/2012 e delle considerazioni sopra illustrate, rilevato:

- che   stata formulata la proposta di accordo del debitore sulla base delle indicazioni fornite dal sovra indebitato e con l’ausilio del Dott. Pieri Giovanni;
- che   stata eseguita un’attivit  di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari e dalle banche dati pubbliche;
- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione del debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull’attendibilit  della documentazione prodotta;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale, che possano far supporre la mancata esecuzione della presente proposta;
- che la natura stessa del procedimento di sovraindebitamento, non prevedendo una vera e propria procedura di insinuazione al passivo pu  portare a lievi discrepanze date dal maturare di interessi o al sopraggiungere di spese successive alla predisposizione della proposta di accordo;
- che non vi sono atti impugnati dai creditori rilevabili nella documentazione consegnata;
- che non vi sono atti dispositivi del patrimonio del debitore avvenuti negli ultimi 5 anni e comunicati dal sovra indebitato ed altres  rilevabili dalla documentazione;

ATTESTAZIONE INTEGRATIVA

Per tutto quanto sopra, Lo scrivente **Organismo di Composizione della Crisi** nella persona del **(Gestore della Crisi) Dott. Daniele De Sanctis**, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal Debitore proponente e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura, grado del privilegio e classi;
- il contenuto del Piano dal Debitore e con l’ausilio del Dott. Giovanni Pieri, per la disamina economica, finanziaria e patrimoniale;

- La sottoscrizione del piano di accordo del debitore del terzo a garanzia dell'adempimento dell'accordo stesso della sig.ra **Squilloni Eleonora** ai sensi dell'art.8 L.3/2012;

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori dell'Accordo del Debitore proposto **con sola finanza terza**, anche in virtù della brevissima tempistica di pagamento che si identifica nel termine ultimo di entro 30 gg dalla sentenza di omologa.

ALLEGATI: (già depositati in sede di prima attestazione)

Prato, 26 Marzo 2019

L'Organismo di Composizione della Crisi "La Giustizia per i Cittadini" n°30 Ministero Giustizia

Il Gestore della Crisi (n°1584 Min. Giustizia)

Dott. De Sanctis Daniele